



Giovedì 20/02/2014

## **La forza maggiore esclude il reato: Tribunale di Roma, sez. V penale, sentenza 105/2014**

A cura di: Dott. Attilio Romano

E' il giudice che deve valutare gli strumenti adottati dal contribuente per la reperibilità delle risorse necessarie a consentire il tempestivo adempimento delle obbligazioni tributarie.

Se l'imprenditore non versa le imposte perché ha corrisposto gli stipendi ai dipendenti, ma ha tentato di fronteggiare la crisi di liquidità con tutti i rimedi possibili, egli non risponde del reato previsto dall'art. 10-ter, D.lgs. 10.04.2000, n. 74 [1]. Sono queste alcune delle conclusioni cui è pervenuto il Tribunale di Roma, sezione VI penale, con la sentenza 105/2014 del 10 gennaio scorso, secondo cui qualora il legale rappresentante di una s.r.l. non versi l'Iva per un caso di forza maggiore, lo stesso non risponde per tale condotta.

### Svolgimento del processo

L'amministratore di una s.r.l. risultava imputato in un procedimento penale per aver omesso il versamento dell'iva per importo eccedente euro 50 mila entro il termine per il versamento dell'acconto relativo al periodo d'imposta successivo (art. 10-ter, D.lgs. 10/04/2000, n. 74). In sede di dibattimento il manager evidenzia le oggettive difficoltà economiche intervenute nel periodo nel quale si era manifestato l'illecito fiscale rilevando altresì (e documentando) i gravi ritardi da parte dei committenti nel saldo delle competenze.

La difesa poi, al fine di escludere la colpevolezza dell'imputato, forniva prove specifiche sulla mancanza di consapevoli e deliberati intenti evasivi dell'amministratore che, invero, si era visto rifiutare un finanziamento da un Istituto di Credito nonostante avesse proposto di garantire il prestito con beni personali, mentre all'ufficio delle Entrate aveva chiesto una anticipazione, non concessa, della rateizzazione del debito.

La decisione dei Giudici penali

Le argomentazioni offerte dall'imputato hanno convinto la VI sezione penale del Tribunale capitolino che ha assolto l'imprenditore perché il delitto è stato commesso per cause di forza maggiore.

In via preliminare i Giudici di prima istanza hanno osservato, come principio generale, che la crisi economica non rappresenti di per sé una causa di esclusione dell'elemento soggettivo del reato, ma che anche nel caso di omessi versamenti non possa escludersi - a priori - l'esistenza dalla causa di forza maggiore ex art. 45 c.p.

Successivamente il collegio romano valorizza un principio interpretativo emerso dalle motivazioni della sentenza di Corte di Cassazione, 12.09.2013, n. 37424 (omesso versamento iva) e 37425 (omesso versamento ritenute), secondo il quale opererebbe una esclusione della fattispecie penale, anche per i reati dichiarativi, dove effettivamente la consumazione del delitto è istantanea, qualora l'imprenditore riesca a dimostrare:

a) le oggettive difficoltà economiche intervenute nel periodo nel quale si è manifestato l'illecito fiscale ed anche successivamente,



b) che l'omesso versamento dell'imposta non è dipeso da una sua scelta.

Elementi ritenuti dai Giudici entrambi sussistenti nella fattispecie affrontata che hanno accertato, in virtù delle allegazioni della difesa [2], la correlazione tra la temporanea crisi di liquidità e le inadempienze dei clienti nei pagamenti, oltre all'assenza dell'elemento psicologico del reato stante il comportamento dell'imputato che, con ogni mezzo, aveva cercato di fronteggiare lo stato di crisi e le esigenze aziendali. Alcune osservazioni

Comprovata crisi di liquidità e comportamento dell'imprenditore tale da escludere una consapevole condotta criminosa appaiono i due elementi 'chiave' che possono consentire a coloro che attualmente risultano iscritti nel registro degli indagati [3] per notizie di reato riguardanti omessi versamenti di imposte o di ritenute previdenziali di ottenere l'assoluzione.

In attesa che il legislatore valuti, si spera con estrema sollecitudine, l'adozione di misure normative tese ad attenuare la rilevanza penale degli omessi versamenti di imposta (e previdenziali) in ipotesi di condotte non fraudolente, non possono non accogliersi con favore alcuni passaggi interpretativi che emergono da recenti pronunce dei Giudici del Supremo Collegio [4] nonché, in termini più incisivi, dalle soluzioni offerte dai alcuni Tribunali tra cui quello di Roma [5].

Note:

1. A. IORIO, Omissioni Iva, la forza maggiore esclude il reato, Il Sole 24 Ore, 18/02/2014
2. In allegato al presente intervento abbiamo una bozza di memoria difensiva.
3. Dalla delibera 19/2011/G. della Corte dei Conti emerge che tra il 2005 e il 2010 è raddoppiato il numero sia dei soggetti denunciati (da 6.120 a 11.230) sia delle violazioni accertate (da 5.717 a 11.490) dalla Guardia di finanza. Nel 2009 quasi il 70% dei 5 mila reati accertati ha riguardato l'omesso versamento delle ritenute previdenziali e assistenziali. Cfr. G. PARENTE, La Corte dei Conti indaga sui reati tributari, Il Sole 24 Ore 12/01/2012.
4. Corte di Cassazione, 4/02/2014, sentenza n. 4567; Corte di Cassazione 7/02/2014, sentenza n. 5905; Corte di Cassazione, 12/09/2013, sentenze n. 37424/37245 e Corte di Cassazione, 22/01/2014, n. 2614
5. Tribunale di Venezia - Sezione di Chioggia - 18.07.2013, Sentenza n. 144; Tribunale di Monza, 28.06.2013, Sentenza n. 674; Tribunale di Novara, 20.03.2013 Sent. n. 243/11; G.I.P. Tribunale di Milano, 07.01.2013, Sentenza n. 3926; G.I.P. Tribunale di Milano, 5.11.2012, Sentenza n. 2818; Tribunale di Firenze, 10.08.2012. Sentenza n. 4170; Tribunale di Milano, sent. 28.04.2011.

Dott. Attilio Romano